



UFFICIO MOTORIZZAZIONE CENTRALE

LINEE GUIDA PER I CENTRI INTERREGIONALI DI FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE CRI

(vers. 01/2013)

ARTICOLO 1

I centri di formazione sono istituiti con apposito provvedimento del Presidente Nazionale. Ogni centro di formazione a seguito di disponibilità di idonee strutture, mezzi, personale, qualificato e capacità organizzativa e gestionale viene identificato mediante l'attribuzione di un codice unico di riferimento.

ARTICOLO 2

La gestione dell'attività formativa di ogni singolo centro è indipendente autonoma e disgiunta per scuola.

La gestione economica delle unità di formazione deve comprendere eventuali oneri della commissione motorizzazione centrale.

Ogni singolo percorso formativo per poter essere svolto deve aver ottenuto specifica autorizzazione della Commissione Motorizzazione CRI.

ARTICOLO 3

I centri di formazione devono attenersi a quanto impartito dall'Ufficio Centrale Motorizzazione al quale sono demandate le funzioni ispettive e di controllo riguardanti la gestione e l'organizzazione del centro.

L'ufficio centrale motorizzazione avvisando necessità e/o richieste nazionali può autorizzare, previo accordo fra le parti, la partecipazione di candidati non diretta dipendenza del centro stesso.

In riferimento alla buona norma si considera congruo un numero massimo di allievi compreso tra gli 8 candidati minimo e non più di 24, per ogni singolo corso autorizzato.

ARTICOLO 4

I centri di formazione istituiti con O.C. 282/12 dell' 11/06/2012 e 431/12 del 13/09/2012 sono:

CF. MOT.001	ABRUZZO	(Avezzano)
CF. MOT 002	CAMPANIA	(Ariano Irpino)
CF. MOT.003	EMILIA ROM.	(Bologna)
CF. MOT.004	PIEMONTE	(Settimo T.se)
CF. MOT. 005	PUGLIA	(Fasano)
CF. MOT. 006	TOSCANA	(Pisa)
CF. MOT.007	VENETO	(Verona)
CF. MOT.008	LOMBARDIA	(Bresso)

ARTICOLO 5

I centri di formazione devono inviare, entro il 15 gennaio di ogni anno, il calendario dei corsi che intendono programmare durante l'anno specificando, per ognuno di essi, il tipo di corso (es. rilascio di patenti di tipo 6, 7, 8, 9; corso formativo per abilitazione di personale da adibire alle scorte tecniche dei trasporti eccezionali effettuati dalla CRI. ecc).

Per quanto riguarda il rilascio di abilitazioni quali il tipo 9 ove è richiesta la disponibilità di veicoli (speciali o specifici) occorre che questi siano nella disponibilità del centro o di un unità interregionale insistente sul centro.

ARTICOLO 6

I centri di formazione devono svolgere i percorsi formativi secondo quanto disposto dall'art. 60 del T.U, solamente per il rilascio della abilitazione di guida conseguita a seguito di esame.

Il rilascio delle patenti (di tipo 1-2-3-4-5-5B) per conversione o per rilascio a seguito di esame sono rilasciate in articolazioni CRI abilitate al rilascio.

I Centri di Formazione, se loro richiesto dalle strutture titolate al rilascio delle suddette patenti, possono tuttavia organizzare corsi ed esami anche per il rilascio delle patenti di servizio CRI di tipo 5 e 5b.

Le procedure e i programmi per il rilascio di patenti a seguito di esame risultano quindi quelle già contemplate e approvate dall'allegato 25/10.

Resta quindi inteso che l'accettazione delle istanze per il rilascio delle nuove patenti di servizio debba in modo tassativo e assoluto, pena la nullità del procedimento amministrativo del singolo candidato, rispettare: - le norme generali, - l'età massima e minima dell'età per il rilascio, - i requisiti psicofisici, - i percorsi formativi, contemplati nella normativa di riferimento T.U., vigenti al momento.

ARTICOLO 7

In relazione a quanto riportato nell'O.C. di costituzione dei centri di formazione, nella commissione d'esame per il rilascio delle patenti di servizio, dovrà essere presente almeno un componente della Commissione Nazionale Motorizzazione designato di volta in volta e specificatamente indicato nella autorizzazione singola del corso.

Alla conclusione del percorso formativo sarà cura di ogni centro, trasmettere il fascicolo di ogni singolo candidato alla relativa struttura di competenza abilitata all'emissione del nuovo titolo di guida e al relativo aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida CRI.

ARTICOLO 8

I Responsabili dei centri di formazione, durante la pianificazione del corso, potranno in accordo con i Formatori di Guida CRI insistenti per territorialità al centro di formazione, regolarmente accreditati presso il Comitato Centrale, avvalersi per lo svolgimento sia dei percorsi teorici e pratici della collaborazione di altri Formatori di Guida CRI.

ARTICOLO 9

Le spese vive sostenute per l'organizzazione del corso ed in particolare per le esercitazioni di guida, sono a carico dei Comitati di appartenenza degli aspiranti autisti e

saranno rimborsati all'articolazione CRI che mette a disposizione i veicoli utilizzati, previo emissione di nota di debito.

I centri di formazione CRI predispongono una tabella di rimborso dei costi di utilizzo dei veicoli, sulla base dei rispettivi consumi.

ARTICOLO 10

Le modificazioni e le integrazioni al presente regolamento sono espressamente demandate all'Ufficio Motorizzazione Centrale.

L'Ufficio Motorizzazione Centrale modifica ed integra tale regolamento di concerto con la Commissione Motorizzazione CRI.